



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2021

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Disegno di legge	»	19
Testo del decreto-legge	»	20

ONOREVOLI SENATORI. –

Articolo 1 – Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza

La norma, al comma 1, dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 2 procede alla ripartizione delle risorse nazionali del predetto Piano nazionale per gli investimenti, individuando i programmi e gli interventi ricompresi nel Piano medesimo e stabilendo la ripartizione delle risorse tra gli stessi, per singola annualità. Per ogni misura è individuata l'Amministrazione competente.

In particolare, si prevede che:

a) complessivi 1.750 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, siano trasferiti al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per i seguenti programmi e interventi:

- 1) Servizi digitali e cittadinanza digitale – Piattaforma PagoPA e App « IO »;
- 2) Servizi digitali e cittadinanza digitale – Piattaforma notifiche digitali;
- 3) Tecnologie satellitari ed economia spaziale;
- 4) Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati;

b) complessivi 1.780 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, per il Ministero dell'economia e delle finanze, per il seguente programma:

1) interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016;

c) complessivi 9.760 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, per il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1) Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Bus;

2) Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Navi;

3) Rafforzamento delle linee regionali – linee regionali gestite da regioni e municipalità;

4) Rinnovo del materiale rotabile;

5) Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25);

6) Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS);

7) Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici;

8) Aumento selettivo della capacità portuale;

9) Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale;

10) Efficientamento energetico;

11) Elettificazione delle banchine (*Cold ironing*);

12) Strategia Nazionale Aree Interne – Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade;

13) Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica;

d) complessivi 1.455,24 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, per il Ministero della cultura, riferiti al seguente programma:

1) Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali;

e) complessivi 2.387,41 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, per il Ministero della salute, riferiti ai seguenti programmi e interventi:

- 1) Salute, ambiente e clima;
- 2) Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- 3) Ecosistema innovativo della salute;

f) complessivi 6.880 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, per il Ministero dello sviluppo economico, riferiti ai seguenti programmi e interventi:

- 1) « *Polis* » – Case dei servizi di cittadinanza digitale;
- 2) Transizione 4.0;
- 3) Accordi per l'Innovazione;

g) complessivi 132,9 milioni di euro, per gli anni dal 2022 al 2026, per il Ministero della giustizia, riferiti al seguente programma e intervento:

1) Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori;

h) complessivi 1.203,3 milioni di euro, per gli anni dal 2022 al 2026, per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riferiti al seguente programma e intervento:

1) Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo;

i) complessivi 500 milioni di euro, per gli anni dal 2022 al 2026, per il Ministero dell'università e della ricerca, riferiti al seguente programma e intervento:

1) Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale;

l) complessivi 210 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, per il Ministero dell'interno, riferiti al seguente programma e intervento:

1. Piani urbani integrati;

m) 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni per l'anno 2026 per le agevolazioni in materia di *ecobonus* e *sismabonus* secondo quanto previsto dal comma 3.

Il comma 3 prevede la modifica dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha introdotto disposizioni in materia di « Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici ».

In particolare, si modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 119, prevedendo che per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società *in house*, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, la detrazione nella misura del 110 per cento di cui ai commi da 1 a 3 del citato articolo 119 spetti per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023, prorogando di sei mesi la misura (attualmente il termine finale è posto al 31 dicembre 2022).

Con la modifica al comma 8-*bis* dell'articolo 119, si introduce una disposizione in favore dei condomini, stabilendo che per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, senza prevedere dunque che alla data del 30

giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Inoltre, in conseguenza della modifica di cui al comma 3-*bis*, si prevede che per gli interventi effettuati dai predetti IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (prorogando di sei mesi i termini vigenti).

Il comma 4 ridetermina la copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, relativa al *superbonus* 110 per cento, per la parte a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 5 stabilisce che, in esito al monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ed ai conseguenti aggiornamenti delle stime, i minori oneri previsti anche in via prospettica derivanti dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione *ecobonus* e *sismabonus*, rispetto alla previsione tendenziale, siano vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi nei limiti dei risparmi risultanti dal suddetto monitoraggio.

Al fine di agevolare l'attuazione dei programmi, il comma 6 stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano si applichino, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR ed eventuale revoca delle risorse in caso di

mancato utilizzo secondo il cronoprogramma previsto dal comma 7.

Il comma 7, ai fini dell'attuazione degli investimenti previsti dal Piano, prevede un breve rinvio a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per individuare, in analogia a quanto già fatto per il PNRR, i cronoprogrammi procedurali con individuazione degli impegni e relativa tempistica per l'adozione delle fasi procedurali necessarie per l'attuazione dell'investimento. Si tratta nella maggior parte dei casi di obiettivi già condivisi con le Amministrazioni in fase di stesura del PNRR e quindi già definiti e valutati.

L'estrema urgenza della formalizzazione di tali aspetti si rileva tenendo conto che la Commissione europea, nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione contenuta nel PNRR, ha posto come obiettivo il raggiungimento di un elevato livello di spesa in relazione al Piano complementare. Ne consegue che il raggiungimento di tale obiettivo verrà valutato ai fini del riconoscimento delle risorse europee richieste dal nostro Paese e che sia quindi necessario procedere con la massima celerità alla formalizzazione di tutti gli adempimenti preliminari e connessi, già condivisi con le Amministrazioni responsabili, per l'attuazione degli investimenti nei tempi previsti e nel rispetto del cronoprogramma finanziario indicato esplicitamente per ogni progetto/programma già dall'articolo 1, comma 1.

Inoltre, per quanto riguarda le opere pubbliche non contenute nel PNRR, le informazioni necessarie sono rilevate dalle stazioni appaltanti attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati.

Negli altri casi, ai fini del monitoraggio previsto dal presente articolo, è utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 8 prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di stato secondo la vigente normativa dell'Unione europea sia soggetta alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conseguentemente, i relativi interventi sono realizzati a fronte dell'intervenuta autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 9 concerne la norma di copertura finanziaria.

Articolo 2 – Rifinanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione

L'articolo 2 incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, per un importo complessivo di 15.500 milioni di euro.

Articolo 3 – Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0

L'articolo 3 apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (Transizione 4.0).

Articolo 4 – Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC

Il comma 1, al fine di consentire la realizzazione del secondo lotto costruttivo del secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente « Attraversamento di Vicenza », autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di euro.

La « Tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova » è interamente localizzata nella regione del Veneto, con estensione di circa 76,4 km. L'intervento è articolato in tre lotti funzionali:

– il 1° lotto funzionale « Tratta AV/AC Verona-bivio Vicenza » è suddiviso in due lotti costruttivi e prevede la realizzazione, tra la stazione di Verona Porta Vescovo ed il comune di Altavilla Vicentina, di circa 44,25 km di nuova linea AV/AC, oltre il rifacimento di circa 7 km di linea storica. In data 6 agosto 2020 è stato sottoscritto l'atto integrativo con il *general contractor*. L'intervento, avente un costo complessivo di 2.760 miliardi di euro, risulta interamente finanziato ed è in fase di realizzazione. I lavori, avviati lo scorso 20 settembre 2020, hanno un avanzamento di circa 177 M€. L'attivazione è prevista entro dicembre 2026, come stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021 (cosiddetto « Milleproroghe »);

– il 2° lotto funzionale « Attraversamento di Vicenza », oggetto del finanziamento previsto dalla presente disposizione, è suddiviso in due lotti costruttivi e prevede la realizzazione di un tratto di nuova linea AV/AC pari a 6,2 km in superficie, oltre il rifacimento di circa 2,7 km di linea storica. Inoltre, il progetto prevede interventi di ridisegno paesaggistico e urbanistico della stazione ferroviaria di Vicenza Viale Roma, la realizzazione della nuova fermata « Vicenza Fiera », nonché interventi di riassetto della viabilità e dei trasporti, funzionali a garantire un accesso rapido alla stazione di viale Roma da ovest e da est. Il progetto preliminare è stato approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE) con delibera n. 64 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 2021. Per il 2° lotto funzionale risulta finanziato il solo 1° lotto costruttivo per 150 mln di euro.

Unitamente alla realizzazione della tratta AV/AC Verona – bivio Vicenza, il progetto contribuirà a migliorare ulteriormente il collegamento Milano-Venezia, con

un'ulteriore riduzione dei tempi di percorrenza, l'eliminazione delle interferenze con gli altri servizi presenti e un incremento della regolarità dei servizi.

Allo stato è in corso la progettazione definitiva che prevede un costo dell'opera pari a 1,075 miliardi di euro. Inoltre, al fine di assicurare che Rete ferroviaria italiana (RFI) possa procedere alla redazione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale della tratta AV/AC Verona- Vicenza- Padova, che prevede la realizzazione in superficie di circa 26 km di nuova linea AV/AC, oltre il rifacimento di circa 9,8 km di linea storica (l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, modificato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, consente per l'anno 2021, ai soggetti attuatori di poter avviare la progettazione anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione), la disposizione autorizza la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 2, per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, autorizza la spesa complessiva di 9,4 miliardi di euro.

Nell'ambito dello studio della nuova linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria, sono stati individuati gli interventi prioritari che consentono una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza verso tutte le destinazioni nonché l'eliminazione delle limitazioni al transito dei treni merci della linea esistente. Tali interventi interessano le tratte Battipaglia-Praia, Praia-Tarsia e la galleria Santo-

marco, per un'estesa complessiva di circa 200 Km.

Il primo lotto prioritario si estende da Battipaglia fino a Praia, con uno sviluppo di circa 127 Km, ed ha la finalità di superare i limiti infrastrutturali della linea esistente (velocità massima attuale 110 km/h, velocità di progetto 300 Km/h).

Questa tratta è stata suddivisa in due lotti funzionali: il primo si estende da Battipaglia sino a Romagnano, con uno sviluppo di circa 33 Km, il secondo da Romagnano a Praia, di estesa pari a 94 Km.

Il terzo lotto funzionale si estende da Praia fino a Tarsia ed ha come finalità quella di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza da e per Cosenza e da e per Sibari, favorendo anche i collegamenti con la direttrice jonica. Il lotto ha uno sviluppo di circa 59 km.

Completa l'intervento dei lotti prioritari la nuova « galleria Santomarco », di estesa pari a circa 15 km che, oltre a consentire la richiusura funzionale della nuova linea AV sulla linea tirrenica esistente, costituisce l'opera prioritaria per sopperire ai limiti infrastrutturali della galleria esistente e consentire il potenziamento dell'itinerario merci Gioia Tauro – Paola – Taranto – Bari.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria dei commi 1 e 2.

Articolo 5 – Disposizioni finali e di copertura finanziaria

L'articolo 5 reca disposizioni finali e di copertura finanziaria.

Articolo 6 – Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 - Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il **comma 1** prevede l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, distribuiti nel modo seguente: 2.999,83 milioni di euro per l'anno 2021, 6.025,79 milioni di euro per l'anno 2022, 6.750,10 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 2** prevede la seguente distribuzione degli stanziamenti annuali a favore dei Ministeri e dei progetti a favore dei quali sono previste le misure autorizzate con il Piano nazionale per gli investimenti complementari:

- a) quanto a complessivi 1.750 milioni per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri riferiti ai seguenti programmi e interventi, per gli importi e le annualità indicati ai punti successivi:

1. Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma PagoPA e App "IO": 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

2. Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma notifiche digitali: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;

3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026;

4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

- b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:

1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;

- c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi per gli importi e le annualità indicati ai punti successivi:



- 1. Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Bus:** 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
- 2. Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Navi:** 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;
- 3. Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità:** 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
- 4. Rinnovo del materiale rotabile:** 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;
- 5. Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25):** 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
- 6. Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS):** 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
- 7. Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici:** 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
- 8. Aumento selettivo della capacità portuale:** 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025;
- 9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:** 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026;
- 10. Efficientamento energetico:** 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
- 11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing):** 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
- 12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade:** 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni



di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

- d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:

1. Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;

- e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi per gli importi e le annualità indicati ai punti successivi:

1. Salute, ambiente e clima: 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;

2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;

3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno 2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;

- f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi per gli importi e le annualità indicati ai punti successivi:

1. "Polis" – Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026;

2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;

3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

- g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferiti al seguente programma e intervento per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:

1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni



di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026;

- h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali riferiti al seguente programma e intervento per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:

1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026;

- i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:

1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

- l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente programma e intervento per gli importi e le annualità indicati al punto successivo:

1. Piani urbani integrati: 80 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;

- m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026 le agevolazioni in materia di **Ecobonus e Sismabonus** fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici come risultante di quanto previsto dai commi 3 e 4.

Il **comma 3** in esame proroga al 31 dicembre 2022 le agevolazioni relative al Superbonus 110% per gli interventi condominiali, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (SAL). Dispone inoltre la proroga al 30 giugno 2023 per gli interventi realizzati dagli IACP. Per gli interventi effettuati dai soggetti IACP per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, l'agevolazione è prorogata al 31 dicembre 2023.

La legislazione vigente prevede che per gli interventi condominiali per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori (SAL) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, l'agevolazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli IACP la legislazione vigente dispone l'agevolazione fino al 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 per gli interventi con il 60 per cento dei lavori effettuati.

Sulla base dei dati di spesa annua e della metodologia applicata ai fini della valutazione contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, considerando la proroga stabilita, si stimano i seguenti effetti finanziari complessivi:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF/IRES	9,6	58,2	-442,9	-347,1	-306,5	-307,8	130,9	74,1	29,8	24,5	25,4	30,5	-10,1	-3,4	0



Credito	0	63,8	-236,4	-307,7	-307,7	-307,8	-70,9	-6,4	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	-23,9	89,6	-14,6	-8,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	-3,9	15,1	-2,5	-1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	-5,7	19,2	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	3,9	113,4	-570	-671,9	-623,9	-615,6	60	67,7	29,8	24,5	25,4	30,5	-10,1	-3,4	0

Milioni di euro

Il **comma 4** in esame ridetermina la copertura di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, relativa al Superbonus 110%, per la parte a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza ai sensi del comma da 1037 della medesima legge n. 178, in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. La disposizione prevede, quindi, maggiori oneri per 340 milioni di euro per l'anno 2023, 158 milioni di euro per l'anno 2024, 816 milioni di euro per l'anno 2025 e 768,21 milioni di euro per l'anno 2026.

Pertanto gli oneri complessivi derivanti dai commi 3 e 4 sono pari a 5,7 milioni di euro per l'anno 2021, 27,8 7 milioni di euro per l'anno 2022, 1.019,3 milioni di euro per l'anno 2023, 829,90 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,90 milioni di euro per l'anno 2025, 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro 2028, 10,10 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,40 milioni di euro per l'anno 2034. L'effetto netto di tali oneri è riportato al comma 2, lettera m), per gli anni dal 2023 al 2026.

Il **comma 5** stabilisce che, in esito al monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea ed ai conseguenti aggiornamenti delle stime, i minori oneri previsti anche in via prospettica derivanti dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione eco bonus e sisma bonus, rispetto alla previsione tendenziale, siano vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi nei limiti dei risparmi risultanti dal suddetto monitoraggio.

I **commi 7 ed 8**, ai fini dell'attuazione degli investimenti previsti dal Piano, dispongono un breve rinvio al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per individuare, in analogia a quanto già fatto per il PNRR, i cronoprogrammi procedurali con individuazione degli impegni e relativa tempistica per l'adozione delle fasi procedurali necessarie per l'attuazione dell'investimento. Si tratta nella maggior parte dei casi di obiettivi già condivisi con le Amministrazioni in fase di stesura del PNRR e quindi già definiti e valutati.

L'estrema urgenza della formalizzazione di tali aspetti si rileva tenendo conto che la Commissione Europea, nell'ambito della Riforma della PA contenuta nel PNRR, ha posto come obiettivo il raggiungimento di un elevato livello di spesa in relazione al Piano complementare. Ne consegue che il raggiungimento di tale obiettivo verrà valutato ai fini del riconoscimento delle risorse europee



richieste dal nostro Paese e che sia quindi necessario procedere con la massima celerità alla formalizzazione di tutti gli adempimenti preliminari e connessi, già condivisi con le Amministrazioni responsabili, per l'attuazione degli investimenti nei tempi previsti e nel rispetto del cronoprogramma finanziario indicato esplicitamente per ogni progetto/programma già dall'articolo 1, comma 1.

Inoltre, per quanto riguarda le opere pubbliche non contenute nel PNRR, le informazioni necessarie sono rilevate dalle stazioni appaltanti attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 e i sistemi collegati.

Negli altri casi, ai fini del monitoraggio previsto dal presente articolo, è utilizzato il sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 9** prevede la copertura complessiva, ai sensi dell'articolo 5, degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 3.055,53 milioni di euro per l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno 2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030.

Articolo 2 - Rifinanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione

La disposizione prevede l'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per complessivi 15.500 milioni di euro. Il predetto incremento presenta la seguente articolazione annuale: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031.

A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 3 - Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0

La disposizione al comma 1 rivede la quota degli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 della legge n. 178 del 2020 posta a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 1037 della medesima legge, in coerenza con Il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La disposizione comporta pertanto oneri pari a 3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni di euro per l'anno 2024, a 450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79 milioni di euro per l'anno 2026.

Per una quota pari a 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71



milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2.

Per la restante parte, pari a 3.271,6 milioni di euro per l'anno 2021, 2.214,1 milioni di euro per l'anno 2022, 1.745,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.092,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 125,7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 5. Con riferimento a questa seconda quota, va ricordato che la legge di bilancio 2021 già autorizza a LV la fruizione dell'agevolazione in continuità con gli anni precedenti ponendone la copertura a valere sui fondi NGEUa. Successivamente, a seguito di interlocuzioni informali avviate con la Commissione Europea sulle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato valutato che il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali (ex super-ammortamento) non presentava i requisiti necessari per essere finanziato a valere sui fondi del PNRR. In particolare, la misura agevolativa in esame non rispondeva al criterio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (cd "do not significant harm principle"), ovvero non veniva ritenuta in grado di contribuire efficacemente alla transizione ecologica del paese. La norma dispone pertanto la copertura in termini di saldo netto da finanziare degli effetti del credito di imposta per gli investimenti in beni materiali (ex superammortamento), in quanto l'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in relazione a quanto evidenziato in precedenza, è già considerato nelle previsioni tendenziali del DEF 2021.

Articolo 4 - Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC

Il **comma 1**, al fine di consentire la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente "Attraversamento di Vicenza", autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 165 milioni di euro per l'anno 2027, 95 milioni di euro per il 2018 e 45 milioni di euro per l'anno 2029.

Il 2^a Lotto Funzionale "Attraversamento di Vicenza", oggetto del finanziamento previsto dalla presente disposizione, è suddiviso in due lotti costruttivi e prevede la realizzazione di un tratto di nuova linea AV/AC pari a 6,2 km in superficie, oltre il rifacimento di circa 2,7 km di linea storica. Inoltre, il progetto prevede interventi di ridisegno paesaggistico e urbanistico della stazione ferroviaria di Vicenza Viale Roma, la realizzazione della nuova fermata "Vicenza Fiera", nonché interventi di riassetto della viabilità e dei trasporti, funzionali a garantire un accesso rapido alla stazione di Viale Roma da Ovest e da Est. Il progetto preliminare è stato approvato dal CIPE con delibera del 26.11.2020, n. 64, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 05.03.2021, n. 55. Per il 2^a lotto funzionale risulta finanziato il solo 1^a lotto costruttivo per 150 mln di €.

Allo stato è in corso la progettazione definitiva che prevede un costo dell'opera pari a 1,075 mld € e la cui attivazione è fissata entro il 2027.

Inoltre, al fine di assicurare che RFI possa procedere alla redazione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale della tratta AV/AC Verona - Vicenza - Padova, che prevede la realizzazione in superficie di circa 26 km di nuova linea AV/AC, oltre il rifacimento di circa 9,8 km di linea storica, la disposizione autorizza la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'anno nel 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022.

Il **comma 2**, per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, autorizzata la spesa complessiva di 9,4 miliardi di euro, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 250 milioni per l'anno 2024, 740 milioni per l'anno 2025, 1.800 milioni per l'anno 2026, di 1,667 milioni per



l'anno 2027, di 1.830 milioni per l'anno 2028, di 1.520 milioni per l'anno 2029 e di 1.235 milioni per l'anno 2030.

Nell'ambito dello studio della nuova linea Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria, sono stati individuati gli interventi prioritari che consentono una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza verso tutte le destinazioni nonché l'eliminazione delle limitazioni al transito dei treni merci della linea esistente. Tali interventi interessano le tratte Battipaglia–Praia, Praia–Tarsia e la galleria Santomarco, per un'estesa complessiva di circa 200 Km.

Il primo lotto prioritario si estende da Battipaglia fino a Praia, con uno sviluppo di circa 127 Km, ed ha la finalità di superare i limiti infrastrutturali della linea esistente (velocità massima attuale 110 km/h, velocità di progetto 300 Km/h).

Questa tratta è stata suddivisa in due lotti funzionali: il primo si estende da Battipaglia sino a Romagnano, con uno sviluppo di circa 33 Km e un costo a vita intera stimato in 1.800 milioni di €; l'opera risulta inserita nel PNRR.

Il secondo lotto funzionale si estende da Romagnano a Praia (94 Km) ed ha un costo a vita intera stimato in 4.300 milioni di €.

Il terzo lotto funzionale si estende da Praia fino a Tarsia, ha come finalità quella di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza da e per Cosenza e da e per Sibari, favorendo anche i collegamenti con la direttrice ionica. Il lotto ha uno sviluppo di circa 59 km e un costo a vita intera stimato in 3.900 milioni di €.

Completa l'intervento dei lotti prioritari la nuova "galleria Santomarco", di estesa pari a circa 15 km con un costo stimato di 1.200 milioni di €, che, oltre a consentire la richiusura funzionale della nuova linea AV sulla linea tirrenica esistente, costituisce l'opera prioritaria per sopperire ai limiti infrastrutturali della galleria esistente e consentire il potenziamento dell'itinerario merci Gioia Tauro – Paola – Taranto - Bari.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 5, degli oneri recati dai commi 1 e 2, pari a complessivi 10,35 miliardi di euro, di cui 13 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 400 milioni di euro per l'anno 2024, 940 milioni di euro per l'anno 2025, 1.950 milioni di euro per l'anno 2026, 1.832 milioni di euro per l'anno 2027, 1.925 milioni di euro per l'anno 2028, 1.565 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.235 milioni per l'anno 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2.130 milioni di euro per l'anno 2028, 1.850 milioni di euro per l'anno 2029, 1.695 milioni di euro per l'anno 2030, 1.462 milioni di euro per l'anno 2031 e 470 milioni di euro per l'anno 2032.

(importi in milioni di euro)

	Spesa complessiva	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova: Attraversamento di Vicenza (c. 1)	925		20	100	150	200	150	165	95	45	
Progettazione definitiva terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-Padova (c. 1)	25	5	20								
Linea ferroviaria AV/AC Salerno - Reggio Calabria (c. 2)	9.400	8	150	200	250	740	1.800	1.667	1.830	1.520	1.235
TOTALE	10.350	13	190	300	400	940	1.950	1.832	1.925	1.565	1.235

Articolo 5 - Disposizioni finali e di copertura finanziaria

Il **comma 1** determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera a), nel limite massimo di 7 milioni di euro nel 2022, 40 milioni di euro nel 2023, 83 milioni di euro nel 2024, 144 milioni di euro nel 2025, 231 milioni di euro nel 2026, 325 milioni di euro per l'anno 2027, 433 milioni di euro nel 2028, 577 milioni di euro nel 2029, 728 milioni di euro nel 2030, 897 milioni di euro per l'anno 2031, 1.061



milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 56 milioni di euro per l'anno 2023, 106 milioni di euro per l'anno 2024, 178 milioni di euro per l'anno 2025, 277 milioni di euro per l'anno 2026, 386 milioni di euro per l'anno 2027, 505 milioni di euro per l'anno 2028, 657 milioni di euro per l'anno 2029, 823 milioni di euro per l'anno 2030, 1.007 milioni di euro per l'anno 2031, 1.173 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2033.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria del presente decreto. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.290,13 milioni di euro per l'anno 2021, 9.314,69 milioni di euro nel 2022, 9.944,70 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00 milioni di euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di euro per l'anno 2033, 1.192,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 5.555,90 milioni di euro per l'anno 2027, 6.541,40 milioni di euro per l'anno 2028, 6.631,01 milioni di euro per l'anno 2029, 6.129,84 milioni di euro per l'anno 2030, 6.049 milioni di euro nel 2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.306,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, si provvede:

a) quanto a 6.280,53 milioni di euro per l'anno 2021, 9.173,49 milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.377 milioni di euro per l'anno 2027, 4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029, 2.438,50 milioni di euro nel 2030, 1.241,60 milioni di euro per l'anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 e, in termini di indebitamento netto 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, 6.467,30 milioni di euro per l'anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l'anno 2029, 6.105,34 milioni di euro per l'anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per l'anno 2031, 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, 2.546 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

b) quanto a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 141,2 milioni di euro per l'anno 2022, 109,3 milioni di euro per l'anno 2023, 130,9 milioni di euro per l'anno 2027, 74,1 milioni di euro per l'anno 2028, 29,8 milioni di euro per l'anno 2029, 24,5 milioni di euro per l'anno 2030, 25,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 30,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3;

c) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2033, 3,4 milioni di euro nel 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 3** prevede la sostituzione dell'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, conseguentemente all'autorizzazione del 22 aprile 2021 da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica al ricorso all'indebitamento con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.



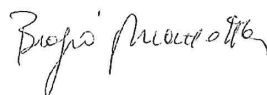
Il **comma 4** dispone, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6 – Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

06/05/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (milioni di euro)																		
Articolo	Comma	Descrizione Norma	Specie/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
		Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza: effetti complessivi			2.999,83	6.025,79	6.750,10	6.184,80		849,50	4.749,95	4.299,88	3.529,69		849,50	4.749,95	4.299,88	3.529,69
1	1	Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Interventi	s	k	2.999,83	6.025,79	5.840,10	5.354,90		849,50	4.749,95	3.889,88	2.699,79		849,50	4.749,95	3.889,88	2.699,79
		Proroga al 31 dicembre 2022 superbonus al 110% interventi condonabili, indipendentemente dal SAL, e proroga al 30 giugno 2023 superbonus al 110% per interventi IACP (e al 31 dicembre 2023 per interventi IACP con lavori pari al 60% entro il 30 giugno 2023): IRPEF/RES	e	t	9,60	58,20	-442,90	-347,10	9,60	58,20	-442,90	-347,10		9,60	58,20	-442,90	-347,10	
1	3	Proroga al 31 dicembre 2022 superbonus al 110% interventi condonabili, indipendentemente dal SAL, e proroga al 30 giugno 2023 superbonus al 110% per interventi IACP (e al 31 dicembre 2023 per interventi IACP con lavori pari al 60% entro il 30 giugno 2023): Credito di imposta	s	k		-63,80	236,40	307,70			-63,80	236,40	307,70			-63,80	236,40	307,70
		Proroga al 31 dicembre 2022 superbonus al 110% interventi condonabili, indipendentemente dal SAL, e proroga al 30 giugno 2023 superbonus al 110% per interventi IACP (e al 31 dicembre 2023 per interventi IACP con lavori pari al 60% entro il 30 giugno 2023): IRPEF/RES	e	t		-23,90	89,60	-14,60			-23,90	89,60	-14,60			-23,90	89,60	-14,60
1	3	Proroga al 31 dicembre 2022 superbonus al 110% interventi condonabili, indipendentemente dal SAL, e proroga al 30 giugno 2023 superbonus al 110% per interventi IACP (e al 31 dicembre 2023 per interventi IACP con lavori pari al 60% entro il 30 giugno 2023): IRAP	e	t								15,10	-2,50			15,10		-2,50
		Proroga al 31 dicembre 2022 superbonus al 110% interventi condonabili, indipendentemente dal SAL, e proroga al 30 giugno 2023 superbonus al 110% per interventi IACP (e al 31 dicembre 2023 per interventi IACP con lavori pari al 60% entro il 30 giugno 2023): IRAP	s	c		3,90	-15,10	2,50			3,90					3,90		
1	3	Proroga al 31 dicembre 2022 superbonus al 110% interventi condonabili, indipendentemente dal SAL, e proroga al 30 giugno 2023 superbonus al 110% per interventi IACP (e al 31 dicembre 2023 per interventi IACP con lavori pari al 60% entro il 30 giugno 2023): IVA	e	t	-5,70	19,20	4,60		-5,70	-5,70	19,20	4,60		-5,70	-5,70	19,20	4,60	
1	4	Copertura oneri Superbonus, precedentemente a carico del Fondo NGEU, di cui all'articolo 1, comma 73 della legge n. 178/2020	e	ec			-198,67	-83,99			-198,67	-83,99				-198,67	-83,99	
1	4	Copertura oneri credito di imposta Superbonus, precedentemente a carico del Fondo NGEU, di cui all'articolo 1, comma 73 della legge n. 178/2020	s	k			141,33	74,01				141,33	74,01				141,33	74,01
2		FSC programmazione 2021-2027: rifinanziamento risorse di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178/2020	s	k		850,00	1.000,00	1.250,00			300,00	250,00	250,00			300,00	250,00	250,00
3	1	Copertura oneri Credito di imposta investimenti in beni strumentali nuovi (ex superammortamento), di cui all'articolo 1, comma 105S della legge n. 178/2020, precedentemente a carico del Fondo NGEU	s	k	3.271,00	2.214,10	1.745,30	1.092,00										
4	1	Realizzazione del 2° Lotto Funzionale Attraversamento di Vicenza relativo alla linea AV/AC Brescia-Veneta Padova	s	k	5,00	40,00	100,00	150,00		5,00	25,00	35,00	50,00		5,00	25,00	35,00	50,00
4	2	Realizzazione delle tratte ferroviarie Romagnolo - Prato, Prato Taranto e Galliera Santomaro della linea AV Salerno-Ragusa Calabria	s	k	8,00	150,00	200,00	250,00		8,00	50,00	70,00	80,00		8,00	50,00	70,00	80,00
5	1	Onere per interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico	s	c		7,00	40,00	83,00			7,00	40,00	83,00		1,00	15,00	56,00	106,00
5	2-4	Reduzione del Fondo per le esigenze idrauliche di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 (copertura 2033 e 2034)	s	c														
TOTALE ENTRATE					e	3,90	53,50	-547,37	-445,69	3,90	53,50	-532,27	-448,19	3,90	53,50	-532,27	-448,19	
TOTALE SPESE					s	6.284,43	9.226,99	9.288,03	8.565,01	862,50	5.072,05	4.162,61	3.541,50	863,50	5.080,05	4.178,61	3.567,50	
TOTALE GENERALE ARTICOLATO						-6.280,53	-9.173,49	-9.835,40	-9.010,70	-858,60	-5.038,55	-4.694,88	-3.992,69	-859,60	-5.026,55	-4.710,88	-4.015,69	



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021 ^().*

**Misure urgenti relative al Fondo complementare
al Piano nazionale di ripresa e resilienza
e altre misure urgenti per gli investimenti**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le informative rese al Consiglio dei ministri dal Ministro dell'economia e delle finanze sul Piano nazionale di ripresa e resilienza nelle riunioni del 24 e del 29 aprile 2021, ai fini della presentazione del medesimo alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di definire il Piano nazionale per gli investimenti finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per sostenere il rilancio dell'economia (« Piano nazionale per gli investimenti complementari »);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. È approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano na-

^(*) Si veda anche il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 10 maggio 2021.

zionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano di cui al comma 1 sono ripartite come segue:

a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e interventi:

1. Servizi digitali e cittadinanza digitale – Piattaforma PagoPA e App « IO »: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

2. Servizi digitali e cittadinanza digitale – Piattaforma notifiche digitali: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;

3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026;

4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma:

1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;

c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026;

2. Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;

3. Rafforzamento delle linee regionali – linee regionali gestite da Regioni e Municipalità: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

4. Rinnovo del materiale rotabile: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;

5. Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

6. Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS): 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;

7. Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

8. Aumento selettivo della capacità portuale: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025;

9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026;

10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

11. Elettificazione delle banchine (*Cold ironing*): 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni

di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

12. Strategia Nazionale Aree Interne – Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma:

1. Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;

e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. Salute, ambiente e clima: 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;

2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;

3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno 2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;

f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. « Polis » – Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023,

162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026;

2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;

3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferiti al seguente programma e intervento:

1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026;

h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento:

1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026;

i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento:

1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente programma e intervento:

1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;

m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4.

3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

b) il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente: « 8-*bis*. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera *a*), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. ».

4. La copertura di parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, è rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo periodo è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelera-

zione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma di cui al comma 7.

7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Per quanto riguarda gli interventi aventi a oggetto opere pubbliche non previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le informazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo relative alle opere sono rilevate dalle stazioni appaltanti attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e i sistemi collegati. Negli altri casi è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

8. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in 3.055,53 milioni di euro per l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno 2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 2.

(Rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione)

1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le annualità di seguito indicate: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno

2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031. Ai predetti oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 3.

(Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0)

1. All'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « del presente articolo » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione della quota pari a 3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni di euro per l'anno 2024, a 450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79 milioni di euro per l'anno 2026, ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, a 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, a 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2 e quanto a 3.271,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.214,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.745,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.092,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 125,7 milioni di euro per l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 4.

(Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC)

1. Per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente « Attraversamento di Vicenza », è autorizzata la spesa complessiva di 925 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 165 milioni di euro per l'anno 2027, 95 milioni di euro per l'anno 2028 e 45 milioni di euro per l'anno nel 2029. È altresì autorizzata, per la predisposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-Padova, la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 208, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « Per il finanziamento degli in-

terventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, è altresì autorizzata la spesa complessiva di 9.400 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 740 milioni di euro per l'anno 2025, 1.800 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.667 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 e di 1.235 milioni di euro per l'anno 2030. Le risorse di cui al secondo periodo sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2021, a 190 milioni di euro per l'anno 2022, a 300 milioni di euro per l'anno 2023, a 400 milioni di euro per l'anno 2024, a 940 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.950 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.832 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.925 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.565 milioni di euro per l'anno 2029 ed a 1.235 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2.130 milioni di euro per l'anno 2028, 1.850 milioni di euro per l'anno 2029, 1.695 milioni di euro per l'anno 2030, 1.462 milioni di euro per l'anno 2031 e 470 milioni di euro per l'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera a), sono determinati nel limite massimo di 7 milioni di euro nel 2022, 40 milioni di euro nel 2023, 83 milioni di euro nel 2024, 144 milioni di euro nel 2025, 231 milioni di euro nel 2026, 325 milioni di euro per l'anno 2027, 433 milioni di euro nel 2028, 577 milioni di euro nel 2029, 728 milioni di euro nel 2030, 897 milioni di euro per l'anno 2031, 1.061 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 56 milioni di euro per l'anno 2023, 106 milioni di euro per l'anno 2024, 178 milioni di euro per l'anno 2025, 277 milioni di euro per l'anno 2026, 386 milioni di euro per l'anno 2027, 505 milioni di euro per l'anno 2028, 657 milioni di euro per l'anno 2029, 823 milioni di euro per l'anno 2030, 1.007 milioni di euro per l'anno 2031, 1.173 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2033.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.290,13 milioni di euro per l'anno 2021,

9.314,69 milioni di euro nel 2022, 9.944,70 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00 milioni di euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di euro per l'anno 2033, 1.192,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 5.555,90 milioni di euro per l'anno 2027, 6.541,40 milioni di euro per l'anno 2028, 6.631,01 milioni di euro per l'anno 2029, 6.129,84 milioni di euro per l'anno 2030, 6.049 milioni di euro nel 2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.306,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, si provvede:

a) quanto a 6.280,53 milioni di euro per l'anno 2021, 9.173,49 milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.377,00 milioni di euro per l'anno 2027, 4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029, 2.438,50 milioni di euro nel 2030, 1.241,60 milioni di euro per l'anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 e, in termini di indebitamento netto 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, 6.467,30 milioni di euro per l'anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l'anno 2029, 6.105,34 milioni di euro per l'anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per l'anno 2031, 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, 2.546 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

b) quanto a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 141,2 milioni di euro per l'anno 2022, 109,3 milioni di euro per l'anno 2023, 130,9 milioni di euro per l'anno 2027, 74,1 milioni di euro per l'anno 2028, 29,8 milioni di euro per l'anno 2029, 24,5 milioni di euro per l'anno 2030, 25,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 30,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3;

c) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2033, 3,4 milioni di euro nel 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

Allegato 1
(articolo 5, comma 3)

“Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>– COMPETENZA –</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-242.281	-166.374	-148.536
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	529.516	440.671	503.586
<i>– CASSA –</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-335.281	-217.874	-208.036
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	622.646	492.171	563.086
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

”.

